

# Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

### Art. 2           Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> La presente legge si applica:

- a. all'amministrazione federale;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa;
- c. ai Servizi del Parlamento.

<sup>2</sup> La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera né alla Commissione federale delle banche.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

- a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
- b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
- c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

RS 152.3

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 1783

<sup>3</sup> RS 172.021

**Art. 3** Campo d'applicazione materiale

<sup>1</sup> La presente legge non si applica:

- a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti
  1. procedimenti civili,
  2. procedimenti penali,
  3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
  4. procedure internazionali di composizione delle controversie,
  5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
  6. procedimenti arbitrali;
- b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

<sup>2</sup> L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

**Art. 4** Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:

- a. dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

**Art. 5** Documenti ufficiali

<sup>1</sup> Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

- a. registrata su un supporto qualsiasi;
- b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
- c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

<sup>2</sup> Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

<sup>3</sup> Non sono considerati ufficiali i documenti:

- a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b. la cui elaborazione non è terminata; o
- c. destinati all'uso personale.

<sup>4</sup> RS 235.1

## Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

### Art. 6 Principio della trasparenza

<sup>1</sup> Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

<sup>2</sup> Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

<sup>3</sup> Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

### Art. 7 Eccezioni

<sup>1</sup> Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

- a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
- b. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

<sup>2</sup> Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

### Art. 8 Casi particolari

<sup>1</sup> Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.

<sup>2</sup> I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.

<sup>4</sup> L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

<sup>5</sup> L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

#### **Art. 9** Protezione dei dati personali

<sup>1</sup> I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

<sup>2</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 LPD<sup>5</sup>. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

### **Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali**

#### **Art. 10** Domanda di accesso

<sup>1</sup> La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

<sup>3</sup> La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

- a. tiene conto dei bisogni particolari dei media;
- b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
- c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

#### **Art. 11** Diritto di essere consultati

<sup>1</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

<sup>2</sup> L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

#### **Art. 12** Presa di posizione dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

<sup>3</sup> Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

<sup>4</sup> L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

### **Art. 13**            Mediazione

<sup>1</sup> Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

- a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b. sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o
- c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

<sup>2</sup> La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

<sup>3</sup> Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

### **Art. 14**            Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

### **Art. 15**            Decisione

<sup>1</sup> Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

- a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
- b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>3</sup> La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

#### **Art. 16** Ricorso

<sup>1</sup> La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l'articolo 33 LPD<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

<sup>3</sup> Nell'ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

<sup>4</sup> La Commissione decide entro due mesi.

<sup>5</sup> Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

#### **Art. 17** Emolumenti

<sup>1</sup> L'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.

<sup>2</sup> Non vengono riscossi emolumenti per:

- a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
- b. la procedura di mediazione (art. 13); e
- c. la procedura di decisione (art. 15).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

<sup>4</sup> Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

### **Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza**

#### **Art. 18** Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all'articolo 26 LPD<sup>8</sup>, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
- b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;

<sup>7</sup> RS 235.1

<sup>8</sup> RS 235.1

- c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.

**Art. 19** Valutazione

<sup>1</sup> L'Incaricato valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

<sup>3</sup> I rapporti dell'Incaricato sono pubblicati.

**Art. 20** Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> L'Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 21** Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:

- a. la gestione dei documenti ufficiali;
- b. l'informazione sui documenti ufficiali;
- c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

**Art. 22** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 23** Disposizione transitoria

La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.

**Art. 24** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick

Il presidente: Jean-Philippe Maitre

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Christophe Thomann

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>9</sup> FF 2004 6435

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>10</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 18 cpv. 1–4*

<sup>1</sup> Chiunque può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.

<sup>2</sup> Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

<sup>3</sup> L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 1992<sup>11</sup> sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.

<sup>4</sup> I Cantoni trasmettono all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.

### **2. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>12</sup>**

*Art. 17a*      Principio di trasparenza

<sup>1</sup> La legge del 17 dicembre 2004<sup>13</sup> sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale allorché adempie compiti amministrativi.

<sup>10</sup> RS 120

<sup>11</sup> RS 235.1

<sup>12</sup> RS 173.110

<sup>13</sup> RS 152.3; RU 2006 2319

<sup>2</sup> Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l'accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

### 3. Legge del 4 ottobre 2002<sup>14</sup> sul Tribunale penale federale

*Art. 25a*            Principio di trasparenza

<sup>1</sup> La legge del 17 dicembre 2004<sup>15</sup> sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale allorché adempie compiti amministrativi.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l'accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

### 4. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>16</sup> sulla protezione dei dati

*Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 6 capoverso 2 e 11 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 26 l'espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza».*

*Negli articoli 27 capoverso 1, 28, 29 capoversi 1, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2, 32 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, nonché 34 capoverso 2 lettera b l'espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato».*

*Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l'articolo 33 l'espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».*

*Art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004<sup>17</sup> sulla trasparenza se:

<sup>14</sup> RS 173.71

<sup>15</sup> RS 152.3; RU 2006 2319

<sup>16</sup> RS 235.1

<sup>17</sup> RS 152.3; RU 2006 2319

- a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
- b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

<sup>3bis</sup> Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1<sup>bis</sup>. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1<sup>bis</sup>.

*Art. 25<sup>bis</sup>*            Procedura in caso di comunicazione di documenti  
ufficiali che contengono dati personali

Finché è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 2004<sup>18</sup> sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

*Art. 26 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) è nominato dal Consiglio federale.

*Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e*

<sup>1</sup> L'Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:

- e. assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 2004<sup>19</sup> sulla trasparenza.

## **5. Legge federale del 7 ottobre 1994<sup>20</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione**

*Art. 14 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Ogni interessato può esigere dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera legale, dati a lui relativi. L'incaricato federale della protezione dei dati e della tra-

<sup>18</sup> RS 152.3; RU 2006 2319

<sup>19</sup> RS 152.3; RU 2006 2319

<sup>20</sup> RS 360

sparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all'Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

<sup>3</sup> Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico. Tuttavia, l'interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.